

STATUTO

TERRE JONICHE LIBERA TERRA-COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ISOLA DI CAPO RIZZUTO KR
CONTRADA CARDINALE SNC
Numero REA: KR - 176363
Codice fiscale: 03287490795
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-08-2023 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" ALL'ATTO N.20149/15267 DI REPERTORIO	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	NORME APPLICABILI	
	Art. 1	
	DENOMINAZIONE E SEDE	
	E' costituita con sede nel comune di Isola di Capo Rizzuto, la	
	Società Cooperativa sociale denominata "TERRE JONICHE - LIBERA	
	TERRA Società Cooperativa Sociale". In sigla "TERRE JONICHE -	
	LIBERA TERRA soc. coop. soc."	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie ed uffici anche altrove.	
	Art. 2	
	DURATA	
	La Cooperativa avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100	
	(duemilacento) e potrà essere prorogata con deliberazione	
	dell'Assemblea straordinaria.	
	ART. 3	
	NORME APPLICABILI	
	Alla Cooperativa si applicano le leggi speciali in materia,	
	nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civi-	
	le in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo	
	VI del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni	
	sulle società a responsabilità limitata.	

Alla Cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n.381 relativa alla disciplina delle cooperative sociali e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n.142 di riforma della figura del socio lavoratore e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112 in materia di impresa sociale.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 4

SCOPO

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione delle persone svantaggiate di cui all’art.4 della Legge 8 novembre 1991, n.381, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nella gestione dei servizi e delle attività, ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112.

La Cooperativa si ispira ai principi dell’associazione “Libera-Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” con sede in Roma. Tali principi si riferiscono, in special modo, ai temi della legalità, del rispetto dei diritti della persona e della giustizia sociale.

Di conseguenza, l’osservanza di tali principi su cui la Cooperativa si ispira, rappresenta essa stessa un imprescindibile obbligo etico ed associativo per ciascun socio oltre che un

presupposto giuridico da osservare con la propria condotta personale e professionale. La Cooperativa, infatti, nasce con una precisa funzione economica e sociale rivolta all'affermazione della legalità ed alla lotta alle mafie da perseguire con coerenza, trasparenza di azioni e condotta e-semplare richieste a tutti i soci.

Tali finalità sono perseguite attraverso lo svolgimento delle attività di cui alla lettera b) dell'art. 1 della Legge n. 381 del 1991 come declinate al successivo art. 5 del presente Statuto.

Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Per la realizzazione di ciò, la Cooperativa organizza un'impresa senza fini di lucro che, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, svolga attività finalizzate alla qualificazione umana, morale, culturale e professionale dei soci.

La Cooperativa favorisce il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali dei propri soci lavoratori, ed in particolare promuove l'avviamento al lavoro, l'inserimento e la crescita professionale dei soci svantaggiati.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 del Codice Civile.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile. Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano, nonché di

aderire ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Art. 5

OGGETTO

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, all'affermazione dei principi di legalità e lotta alle mafie, e nel rispetto delle disposizioni di cui all' art. 1, comma 1 della Legge 8 novembre 1991, n.381, ha per oggetto l'esecuzione di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della medesima Legge, n.381 del 1991, mediante:

a) la conduzione dei fondi agricoli e di altri beni, mobili ed immobili, sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata e concessi, ai sensi dell'art. 48, comma 3, lettera c) del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n.159 (c.d. Codice Antimafia) e successive modificazioni, integrazioni e disposizioni applicative, in comodato d'uso gratuito, oneroso o a qualsiasi altro titolo previsto dalla legge;

b) la conduzione di fondi agricoli, di proprietà, in affitto o a qualsiasi altro titolo previsto dalla legge;

c) l'esercizio delle attività agricole e della selvicoltura, anche mediante l'utilizzo dei metodi propri dell'agricoltura biologica, nonché lo svolgimento, in generale, di tutte le attività connesse all'agricoltura, così come

identificate dalla normativa;

d) la gestione della raccolta dei prodotti agricoli e zootecnici, la conservazione, la loro manipolazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione, all'ingrosso o al dettaglio, anche in forma di semilavorato, direttamente od aderendo e partecipando a quegli organismi cooperativi, consorzi o associazioni di produttori che si pongono come obiettivo il potenziamento del potere contrattuale dei produttori agricoli;

e) la realizzazione di attività di trasformazione di prodotti, anche sotto forma di servizio di conto lavorazione;

f) la fornitura di beni e servizi a terzi mediante l'utilizzo prevalente di attrezzature e risorse dell'azienda normalmente impiegate nella attività agricola;

g) l'elaborazione e gestione di progetti, anche sperimentali, per la valorizzazione e la fruizione dell'ambiente;

h) la gestione di progetti specifici volti alla formazione professionale e all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della Legge n. 381 del 1991;

i) la gestione di attività di agriturismo e/o attività connesse, comprese attività per la realizzazione di ricreazione ed intrattenimento,

j) L'elaborazione e la gestione di progetti specifici volti alla promozione della finanza etica e, più in generale, finanza agevolata e l'utilizzo di strumenti ad essa riferiti;

- k) Gestione di strutture di ospitalità turistica, quali campeggi, Ostelli, B&B, pensioni e alberghi, e di ristorazione.
- l) la gestione di fattoria didattica, orto florovivaistica ed attività connesse;
- m) l'organizzazione e la gestione di eventi legati al tema della legalità e più in generale alla promozione umana, sociale e culturale nel senso più ampio del termine, la partecipazione e l'organizzazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di iniziative pubblicitarie, l'espletamento di studi, ricerche e pubblicazioni di qualsiasi tipo, la creazione e/o acquisizione di marchi e brevetti;
- n) l'acquisto o l'affitto e la gestione di macchine agricole e di impianti per l'esercizio dell'attività agricola e per la trasformazione dei prodotti agricoli e di allevamento, anche usufruendo dei benefici e dei finanziamenti concessi dalle leggi in materia;
- o) lo svolgimento di attività di promozione, ricerca e formazione in ambito agricolo e socio-culturale, nonché attività di formazione rivolta ai soci ed ai lavoratori in genere, anche attraverso la richiesta di contributi e finanziamenti secondo le norme vigenti;
- p) l'esecuzione, la manutenzione e/o l'assunzione di lavori di giardinaggio, manutenzione del verde, vivaistica e floricoltura e piante officinali in genere, di bonifica, di fore-

stazione, di sistemazioni idraulico-forestali, di lavori con macchine agricole, lavori agricoli di ogni genere e tipo e anche lavori industriali aventi comunque attinenza con l'agricoltura e lavori di terrazzamento, sia da privati che da cooperative ed altre imprese, nonché da Enti Pubblici;

q) l'erogazione di servizi di guida turistica ed accompagnamento e servizi turistici in genere nelle zone di interesse archeologico, storico, monumentale e naturalistico; la prestazione di servizi di consulenza agricola e aziendale presso imprese, singoli, associazioni ed Enti Pubblici, nonché attività di promozione culturale;

r) la gestione di allevamenti zootecnici, avicoli, bovini, apicoli e ogni altro genere di allevamento finalizzata alla produzione di prodotti e sottoprodotti aziendali per la migliore utilizzazione e remunerazione degli stessi;

s) la sperimentazione, conduzione e realizzazione di impianti e coltivazioni di biomasse per la produzione di energia con metodi alternativi e la relativa vendita dell'energia stessa prodotta.

t) L'esercizio dell'Agricoltura multifunzionale orientata alla sovranità alimentare, all'adattamento al cambiamento climatico, alla protezione delle funzioni degli ecosistemi (di cui la biodiversità è l'espressione più evidente), alla protezione delle risorse naturali (acqua, suolo, ecc.) contribuendo al mantenimento della vitalità dei territori rurali marginali.

10 di 62

	a diffondere il principio della solidarietà, per il migliora-
	mento delle condizioni di vita dei soggetti svantaggiati e
	delle loro famiglie, nonché a quelle atte a promuovere la pro-
	pria missione sociale ed il libero modello economico per
	l'affermazione della legalità nei territori infiltrati dalle
	mafie.
	La Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previden-
	za e di risparmio dei soci, in conformità con le vigenti di-
	sposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di at-
	tività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta
	di prestiti, limitata ai soli soci, ed effettuata esclusiva-
	mente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in con-
	formità alle vigenti disposizioni di legge in materia.
	E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio
	fra il pubblico sotto ogni forma.
	La Cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo
	tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento a-
	ziendale.
	La Cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o
	all'ammodernamento aziendale.
	La Cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previ-
	sti dal Titolo IV del presente Statuto.
	La Cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari ed altri
	titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

e di ogni altra disposizione in materia.

TITOLO III

SOCI LAVORATORI E SOCI VOLONTARI

Art. 6

REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci lavoratori è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed, in particolare, coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e, comunque ed in generale, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali tutti e come più sopra declinati.

I requisiti dei soci vanno intesi non solo legati ad aspetti di tipo professionale/lavorativo ma anche di compatibilità, coerenza e non ostatività con:

- 1) i requisiti morali e comportamentali coerenti con gli scopi sociali tutti e l'attività della Cooperativa, in special modo in quanto gestore di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- 2) l'appartenenza a "Libera-Associazioni, nomi e numeri contro le mafie" e al relativo sistema di valori e la necessaria condivisione ed affermazione degli stessi.

La Cooperativa potrà ammettere come soci, le persone svantag-

giate di cui all'art. 4, L. 381/1991 che, a norma del secondo comma del citato art. 4, devono rappresentare almeno il trenta per cento dei lavoratori della Cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della Cooperativa stessa.

Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Possono, essere ammessi anche soci, denominati "soci volontari" che, condividendo lo scopo e le finalità della Cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito per il raggiungimento degli scopi sociali, come consentito dall'art. 2 della Legge 381/1991. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci lavoratori.

Possono, altresì, essere ammessi a soci, a norma dell'art. 11, Legge 381/1991, le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e che condividono gli scopi sociali della Cooperativa stessa, al fine di contribuire a migliorarne lo sviluppo.

Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla Cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione del Consi-

glio di Amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

Art. 7

AMMISSIONE NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita;

b) l'ammontare della quota sociale che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito con delibera Assembleare;

c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della Cooperativa e delle specifiche competenze possedute;

d) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti della Cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'ammissione a socio è subordinata all'accertamento delle competenze professionali e dell'effettiva condivisione da parte del richiedente degli scopi, declinati nello Statuto sociale, della Cooperativa, dei suoi interessi e dello spirito del modello in forma Cooperativa, anche come libera forma imprendi-

toriale a contrasto delle infiltrazioni mafiose.

Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui all'art.

2, Legge 381/1991, oltre ai dati richiesti per gli altri soci

lavoratori nel presente articolo, dovrà essere perfettamente

specificata la volontarietà del rapporto associativo. I soci

volontari saranno iscritti in un'apposita sezione del libro

soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti colletti-

vi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed au-

tonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso

delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base

dei parametri stabiliti dalla Cooperativa sociale per la tota-

lità dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei re-

quisiti di cui all'articolo 6 del presente Statuto e la inesi-

stenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sul-

la domanda.

L'ammissione a socio lavoratore o volontario avrà effetto dal

momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del

positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'organismo

amministrativo.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente co-

municazione della stessa al soggetto interessato, gli ammini-

stratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci la-

voratori o nel libro dei soci volontari.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il socio lavoratore, con la propria adesione, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme di cui all'art.4 del presente Statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la Cooperativa.

Art. 8

SOCI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA SPECIALE

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'ammissione di nuovi soci lavoratori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero del loro inserimento nell'impresa.

Per quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano svolger-

re o integrare la loro formazione sociale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le linee di standard qualitativo fissate dalla Cooperativa.

Di conseguenza, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici declinati nello Statuto della Cooperativa.

La formazione e l'inserimento del socio appartenente alla categoria speciale, in particolare, attiene anche alla creazione ed al rafforzamento di una visione di legalità e giustizia sociale da perseguire attraverso lo strumento imprenditoriale libero e democratico qual'è la Cooperativa di appartenenza. Dunque, non solo un inserimento cooperativistico, di per sé fondamentale, ma anche un coinvolgimento attivo nel condividere e perseguire una funzione sociale importante per i territori soggetti ad infiltrazioni mafiose.

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio di cui alla categoria speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione o di inserimento nell'assetto sociale, organizzativo e produttivo della Cooperativa;
3. la quota che il socio di cui alla categoria speciale deve

sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore all'80% (ottanta per cento) di quello previsto per i soci ordinari nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci lavoratori.

Ai nuovi soci lavoratori ammessi alla categoria speciale spettano i seguenti diritti ed obblighi:

- diritto di partecipare alle assemblee dei soci ed esercitare il diritto di voto esclusivamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio;
- erogazione del ristorno, previsto dall'articolo 27 del presente Statuto, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione o di inserimento nell'impresa Cooperativa;
- esclusione dai diritti di eleggibilità attiva e passiva;
- inquadramento contrattuale e lavorativo in linea con quanto previsto per i soci lavoratori ordinari.

Al termine di un periodo massimo di tre anni il nuovo socio lavoratore, ricorrendo i presupposti di buon esito, è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci lavoratori ordinari.

I soci ammessi alla categoria speciale possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente Sta-

tuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci ammessi alla categoria speciale possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall’articolo 13 del presente Statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento il socio di cui alla categoria speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci lavoratori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri più sopra illustrati inerenti la formazione conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all’attività economica e socio-culturale della Cooperativa finalizzati al proprio inserimento nell’organizzazione aziendale. In tal caso il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all’interessato.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall’ articolo 13.

Art. 9

TRASFERIMENTO DELLA QUOTA SOCIALE

Il capitale sociale dei soci lavoratori è costituito da quote sociali che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio lavoratore che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata o con analogo strumento di comunicazione con prova della ricezione da parte del destinatario.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio lavoratore entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio lavoratore l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio lavoratore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione attivando la clausola di mediazione ed arbitrato di cui al successivo art. 45 del presente Statuto.

Art. 10

DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

La quota sociale sottoscritta potrà essere versata a rate nei termini stabiliti dalla delibera del Consiglio di Amministra-

21 di 62

concreti e guidati di allontanamento dai contesti di provenienza.

I soci lavoratori, inoltre:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;

b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;

e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in Cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

E' fatto divieto ai soci lavoratori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaura-

to, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

Art. 11

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio lavoratore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 12

RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla Legge può recedere il socio lavoratore:

A) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

B) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

C) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:

a. subordinato

1. in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto disposto dall'art. 13 punto 4, lett. a. punto 5

b. diverso da quello subordinato

1. in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla Cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa o con analogo strumento di comunicazione con

prova della ricezione da parte del destinatario.

Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione attivando la clausola di mediazione ed arbitrato di cui al successivo art. 45 del presente Statuto.

Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1, punto C), in caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione, con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

Art. 13

ESCLUSIONE

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla Legge, nei confronti del socio lavoratore:

1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti pre-

	visti per la partecipazione alla società;
	2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
	3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dai precedenti articoli 4 e 6;
	4) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
	a. subordinato
	1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla Cooperativa
	2. per mutuo consenso
	3. per dimissioni, anche in periodo di prova
	4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
	5. per perdita di appalto da parte della Cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro
	b. diverso da quello subordinato
	1. per mutuo consenso
	2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore
	3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore;
	4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della Cooperativa;
	5) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
	6) si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;

26 di 62

della Cooperativa, in particolare in quanto gestore di beni confiscati, anche, ma non solo, in base a informative, rapporti e comunicazioni di Enti Pubblici concessionari di beni confiscati, anche sulla base dei contratti di comodato stipulati ai sensi dell'articolo 48 comma 3, lettera c) del Decreto Legislativo n. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia) con suddetti Enti Pubblici;

17) nel caso di socio volontario, qualora abbia cessato l'attività di volontariato presso la Cooperativa.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla Cooperativa, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dall'organismo amministrativo. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto 4), in caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di lavoro sui risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dall'organismo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione attivando la clausola di cui al successivo

art. 45 del presente Statuto, nel termine di sessanta giorni
dalla comunicazione.

Art. 14

CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione,
debbono essere comunicate ai soci lavoratori e volontari de-
stinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o con
altro mezzo di comunicazione che ne attesti il ricevimento.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa
in merito a provvedimenti adottati dal Consiglio di Ammini-
strazione su tali materie saranno demandate alla decisione
dell'organo di mediazione ed arbitrato di cui al successivo
art. 45 del presente Statuto.

Art. 15

DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I soci lavoratori e volontari receduti od esclusi hanno sol-
tanto il diritto al rimborso della quota sociale versata au-
mentata dalle quote ad essi eventualmente attribuite per riva-
lutazione e/o ristorno, a norma del successivo articolo 28 del
presente Statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'eser-
cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limita-
tamente al socio lavoratore o volontario, diventa operativo,
eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili
al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo

di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

Art. 16

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio lavoratore o volontario gli eredi conseguono il diritto al rimborso della quota sociale da lui effettivamente versate ed eventualmente attribuita nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 15.

Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota sociale, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Art. 17

PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci lavoratori e volontari receduti od esclusi e gli eredi del socio lavoratore o volontario deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro i 5 anni dalla

data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

L'importo corrispondente alle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà destinato, in sede di destinazione dell'utile di esercizio ai sensi del successivo articolo 28, alle riserve indivisibili.

Art. 18

TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'Assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economi-

co, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La Cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio lavoratore.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 19

TITOLI DI DEBITO E STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'Assemblea la Cooperativa potrà emettere titoli di debito nonché strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile e dell'art. 111 octies delle disp. att. trans.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero di titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario,
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente Statuto.

Art. 20

SOCI SOVVENTORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa, come consentito dall'art.11 comma 3-bis, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito, con modificazioni, dalla L. 9/2014, soci sovventori di cui all'art.4 della Legge 31 gennaio 1992, n.59.

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche ed i soggetti diversi.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci lavoratori.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci lavoratori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento della quota.

ART. 21

CONFERIMENTI DEI SOCI SOVVENTORI

I conferimenti dei sovventori costituiscono i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui al precedente art. 5 del presente Statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

Il valore di ciascuna azione è di €. 500,00 (cinquecento/00).

ART. 22

ACQUISTO DELLA QUALITA' DI SOCIO SOVVENTORE

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea con la quale devono essere stabiliti:

a) l'importo complessivo dell'emissione;

b) l'eventuale diritto di opzione dei soci lavoratori sulle quote emesse;

c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% (due per cento) rispetto al dividendo corrisposto ai soci lavoratori;

d) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

Il rapporto con il socio sovventore potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 23

DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI SOVVENTORI

A ciascun socio sovventore persona fisica potrà essere attribuito un solo voto, indipendentemente dal numero delle azioni possedute.

A ciascun socio sovventore, diverso dalla persona fisica, non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato, come definito dal regolamento che disciplina i rapporti con i soci sovventori, approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Nel caso in cui il socio lavoratore sia anche socio sovventore, lo stesso avrà diritto ad esprimere esclusivamente i voti spettanti in quanto socio lavoratore, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2538, comma 2, del codice civile.

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a coloro i quali, alla data dell'Assemblea, risultano iscritti nell'apposito libro soci da almeno 90 (novanta) giorni.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci lavoratori.

I soci sovventori sono obbligati:

1. al versamento della quota sottoscritta, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento o dalla delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione;

2. all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti della Cooperativa e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

3. a tenere una condotta personale e professionale coerente con le finalità della Cooperativa e ad assumere comportamenti e relazioni che non siano in contraddizione con il valore sociale ed etico del progetto Libera Terra. In particolare, nella vita lavorativa e privata, i soci devono tassativamente astenersi da qualunque tipo di relazione consapevole con soggetti condannati per reati di stampo mafioso o indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra, alla 'ndrangheta o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso nonché ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, che non abbiano avviato percorsi concreti e guidati di allontanamento dai contesti di provenienza.

ART. 24

TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI

Le azioni dei sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento motivato del Consiglio di Amministrazione.

ART. 25

RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI SOVVENTORI

Il recesso dei soci sovventori è disciplinato dall'articolo 2437 e seguenti del codice civile. Ai soci sovventori spetta inoltre il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni, a norma del precedente art.22, lettera d).

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione dei soci sovventori, anche prima del termine minimo di durata del conferimento, nei soli casi indicati dall'art. 13, comma 1, numeri 14), 15) e 16) del presente Statuto.

In questi casi, come in caso di scioglimento della Cooperativa, il rimborso di quanto versato a titolo di quota sociale dal socio sovventore potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art. 28 del presente Statuto e dopo aver detratto le eventuali perdite gravanti sui fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite

non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di sovvenzione, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale delle altre azioni o quote dei soci lavoratori.

Nel caso di liquidazione della Cooperativa, le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci lavoratori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 26

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale dei soci lavoratori e volontari che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote nominative, ciascuna del valore nominale non inferiore né superiore ai limiti di legge;

b) dagli strumenti finanziari posseduti dagli investitori qualificati di cui al precedente Titolo IV del presente Statuto;

c) dal capitale sociale dei soci sovventori di cui al precedente Titolo IV, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore di €. 500,00 (cinquecento/00), destinato alla costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui all'articolo 5 del presente Statuto;

- d) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 28 del presente Statuto;
- e) dalla riserva divisibile formata con le quote degli utili di esercizio di cui all'articolo 28 del presente Statuto;
- f) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
- g) dalla riserva straordinaria.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite della quota sociale sottoscritta.

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento, con la sola eccezione della precedente lettera e) del presente articolo.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art.2346, comma 1, del codice civile.

Art. 27

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art.2513 del codice

civile. Si applica, in ogni caso, la disposizione di cui all'art.111-septies disp. att. e trans. del codice civile.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di Cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Le indicazioni di cui agli artt. 2545 e 2528 del codice civile devono essere riportate nella nota integrativa qualora, ai sensi di legge, possa omettersi la relazione sulla gestione.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la Cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà segnalare le ragioni

	della dilazione nella relazione sulla gestione o, in assenza
	di questa, nella nota integrativa al bilancio.
	L'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi
	vigenti in materia, può deliberare, in favore dei soci lavora-
	tori, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno,
	mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi com-
	plessivi, ovvero mediante aumento gratuito del capitale socia-
	le sottoscritto e versato. Allo stesso modo la suddetta deli-
	bera Assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei
	trattamenti di cui al precedente periodo effettuato dagli am-
	ministratori. La ripartizione del ristorno ai soci lavoratori
	deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità
	dello scambio mutualistico, i cui parametri di incidenza ver-
	ranno definiti dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione
	dell'apposito regolamento interno, ai sensi dell'artt.2521 co-
	dice civile.
	Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente
	presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.
	Art. 28
	DESTINAZIONE DELL'UTILE
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizio-
	ne dell'utile netto destinandolo:
	a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
	b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo svi-
	luppo della cooperazione, nella misura e con le modalità pre-

viste dalla legge;

c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di
ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle
leggi vigenti in materia;

d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capi-
tale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da
distribuire:

1) ai soci lavoratori e volontari, in misura non superiore
all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato
di 2,5 punti;

2) ai soci sovventori, in misura non superiore a quanto stabi-
lito nel precedente punto 1, aumentato fino a 2 (due) punti;

e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale
sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in
materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini
fiscali;

f) un'eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai
possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai
soci lavoratori;

g) quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le
destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei
requisiti mutualistici ai fini fiscali, fatti salvi i diritti
spettanti ai soci sovventori e agli altri finanziatori come
declinati negli appositi regolamenti, ed in deroga alle dispo-

sizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

TITOLO VI

GOVERNO DELLA SOCIETA'

ART. 29

ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo, se nominato.

SEZIONE I - DECISIONE DEI SOCI

ART. 30

DECISIONI DEI SOCI

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione Assembleare ai sensi dell'artt. 2479-bis del codice civile.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria è competente a deliberare sulle seguenti materie nonché su altre materie previste dalla legge:

- 1) approvazione del bilancio consuntivo e distribuzione degli utili ai sensi del precedente art. 28 del presente Statuto;
- 2) approvazione del bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del D.lgs. 112/2017;
- 3) nomina del Consiglio di Amministrazione, determinazione

del periodo di durata del mandato e del numero degli amministratori, nel rispetto del successivo art. 36 del presente Statuto; procede alla deliberazione dell'eventuale revoca del Consiglio di Amministrazione;

4) determinazione degli eventuali compensi dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale;

5) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, dell'Organo di Controllo di cui all'art.2477 del codice civile, determinandone i compensi spettanti; procede alla deliberazione dell'eventuale revoca dell'Organo di Controllo;

6) conferisce e revoca, sentito il parere dell'Organo di controllo se nominato, l'incarico di Revisore Legale dei Conti, secondo quanto previsto al successivo art. 42 del presente Statuto determinandone i compensi spettanti per l'intera durata dell'incarico;

7) procede all'approvazione dei regolamenti nel rispetto dell'art. 2521 del codice civile;

8) delibera sulle domande di ammissione a socio non accolte dagli amministratori, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia Assembleare;

9) procede alla deliberazione dell'emissione degli strumenti finanziari e alla costituzione dei fondi previsti dal Tito-

lo IV del presente Statuto.

I soci decidono altresì sugli argomenti che uno o più amministratori o almeno un terzo dei soci lavoratori sottopongono alla loro approvazione.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

E' riservata, altresì, all'Assemblea straordinaria la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, determinato nell'atto costitutivo, o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto dal notaio.

ART. 31

DIRITTO DI VOTO

Ogni socio lavoratore o volontario o sovventore che risulti iscritto nel libro dei soci da almeno novanta giorni e non sia in mora nei versamenti delle quote sottoscritte ha diritto di partecipare alle decisioni dei soci, ferme restando le limitazioni al diritto di voto previste a norma del presente Statuto.

ART. 32

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione me-

Se il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo non sono presenti in Assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'intervento in Assemblea può avvenire anche mediante audio o video conferenza. In tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto nel precedente articolo 27, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di Controllo o da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 60 giorni dalla data della presentazione della richiesta.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, appartenente alla stessa categoria di socio lavoratore, volontario o sovventore o appartenente alla categoria speciale

mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata dalla società. Ciascun socio non può avere più di 3 deleghe.

L'impugnazione di deliberazione Assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il trenta per cento degli aventi diritto al voto.

ART. 33

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresen-

tati.

I regolamenti che determinano criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la Cooperativa ed il socio e non costituenti parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

ART. 34

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti; il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente o dal segretario nominati con la maggioranza dei voti dei presenti o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio.

SEZIONE II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 35

NOMINA, DURATA, POTERI

La nomina degli amministratori è riservata alla competenza dei soci i quali eleggono un Consiglio di Amministrazione.

La maggioranza degli amministratori è scelta fra i soci lavoratori.

Gli amministratori restano in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'Assemblea dei soci e sono rieleggibili; scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato.

Si prevede l'ineleggibilità e l'incompatibilità di cumulo delle cariche per gli amministratori della Cooperativa che siano candidati alle elezioni o che già ricoprano incarichi pubblici nelle assemblee elettive o nelle giunte locali o nazionali.

Al Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Spetta all'Assemblea dei soci determinare gli eventuali compensi dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale; spetta agli amministratori determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita alla decisione dei soci ai sensi di Legge e del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno

degli amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2457 u.c. del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli amministratori delegati e il Comitato Esecutivo di cui al precedente comma, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Controllo, con la periodicità massima di 180 giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa. Il consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, deve indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 36

COMPOSIZIONE

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che si compone da 3 (tre) a 9 (nove) consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed il vice Presidente, se non vi ha provveduto l'Assemblea dei soci in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominati, l'Organo di Controllo o il revisore.

Esso è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente o consigliere presente più anziano in età.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o posta elettronica, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri, l'Organo di Controllo ed il revisore (se nominati) ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
	Le votazioni sono palesi.
	L'intervento alle adunanze del consiglio può avvenire, laddove
	il Presidente lo ritenga opportuno, anche mediante audio o vi-
	deo conferenza. In tali casi tutti i partecipanti debbono es-
	sere identificati, a tutti deve essere consentito di interve-
	nire in tempo reale, di seguire la discussione di scambiare e
	visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.
	La riunione si ritiene svolta nel luogo ove siano presenti il
	presidente e il soggetto verbalizzante.
	Le decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione con il
	voto determinante di un amministratore in conflitto di inte-
	ressi con la Cooperativa, qualora le cagionino un danno patri-
	moniale, possono essere impugnate entro 90 (novanta) giorni
	dagli altri amministratori e, ove nominati, dall'Organo di
	Controllo.
	ART. 37
	SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
	Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministra-
	zione il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli,
	purché la maggioranza sia sempre costituita da soci lavorato-
	ri; gli amministratori così nominati restano in carica fino
	alla successiva decisione dei soci.
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati con
	decisione dei soci, quelli rimasti in carica devono convocare

l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

ART. 38

RAPPRESENTANZA SOCIALE

Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Al presidente dell'organo di amministrativo spetta la rappresentanza e la firma sociale, limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale.

Il presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Il rappresentante legale ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue attribuzioni spettano al vice presidente.

Il presidente, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri rappresentativi ad un altro amministratore, o, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

SEZIONE III - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 39

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

I soci, decidendo ai sensi dell'artt. 2477 del Codice Civile, possono in ogni momento nominare un Organo di Controllo, monocratico o collegiale e avente i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 e all'art. 2399 del codice civile, e/o un revisore legale dei conti, definendone poteri e competenze.

Art. 40

DURATA DELL'ORGANO DI CONTROLLO E DEL REVISORE

L'Organo di Controllo e/o il revisore restano in carica per tre esercizi, e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dell'Organo di Controllo o del revisore per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo è stato ricostituito.

Art. 41

COMPETENZA E RIUNIONI

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Ricorrendo i presupposti di legge, l'Organo di Controllo può

esercitare la revisione legale dei conti, qualora l'Assemblea dei soci non abbia diversamente disposto.

L'Organo di Controllo deve assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo.

In caso di organo collegiale, l'Organo di Controllo si può riunire anche tramite audio-video conferenza. In tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sia presente il presidente dell'Organo di controllo.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, l'Organo di Controllo deve convocare l'Assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.

Può altresì, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

L'Organo di Controllo, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, deve indicare specificamente nella relazione prevista dall'artt. 2429 del Codice Civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo sociale determinato dai diversi tipi di scambio mutualistico ammessi dal presente Statuto. Deve, inoltre, documentare la

	condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del Codi-	
	ce Civile.	
	L'Organo di Controllo può, in ogni momento, procedere, ad atti	
	di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti	
	periodici.	
	Di ogni ispezione dovrà compilarsi verbale da inserirsi	
	nell'apposito libro.	
	Art. 42	
	REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	L'Assemblea può nominare un Revisore Legale dei Conti e ne de-	
	termina il corrispettivo spettante al per l'intera durata	
	dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di ta-	
	le corrispettivo durante l'incarico.	
	La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore le-	
	gale o da una Società di revisione legale o, se ne ha i requi-	
	siti e lo stabilisce l'Assemblea, dall'Organo di Controllo.	
	L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-	
	tivo al terzo esercizio dell'incarico.	
	Il revisore incaricato della revisione legale dei conti:	
	1) verifica nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della	
	contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture	
	contabili dei fatti di gestione;	
	2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bi-	

lancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Il revisore incaricato della revisione legale dei conti esercita, inoltre, le altre funzioni, i poteri, ed i doveri previsti dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive disposizioni di attuazione.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 43

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione ne darà notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, disporrà in merito a:

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;	
c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.	
Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.	
La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'Assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.	
ART. 44	
DEVOLUZIONE PATRIMONIALE	
In caso di scioglimento della Cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, devotti nell'ordine:	
a) il rimborso degli strumenti finanziari privi di diritti	

amministrativi, qualora emessi, e l'assegnazione della riserva divisibile ai possessori degli strumenti finanziari, secondo quanto eventualmente stabilito dall'assemblea dei soci, nel rispetto dei limiti imposti per legge;

b) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori e volontari, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati, fatti salvi eventuali privilegi attribuiti dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni di sovvenzione;

c) il rimborso delle quote versate dai soci lavoratori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 45

CLAUSOLA DI MEDIAZIONE ED ARBITRATO

Tutte le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere Assembleari e quelle promosse da o contro i soci, gli amministratori, i sindaci ed i liquidatori, verranno deferite all'Organismo di mediazione presso la Camera di Commercio di Crotone, Organismo abilitato a gestire procedure di mediazione ed iscritto al n.25 del Registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero di Giustizia.

Qualora il tentativo di mediazione non abbia esito positivo, la controversia verrà definita mediante arbitrato amministrato

	dal regolamento della Camera Arbitrale di Crotone alla quale è
	demandata la nomina dell'Arbitro unico/Collegio arbitrale.
	L'Arbitro unico/Collegio arbitrale giudicherà in via rituale
	secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili del co-
	dice di procedura civile.
	Le modifiche della presente clausola compromissoria devono es-
	sere approvate con delibera Assembleare assunta con la maggio-
	ranza qualificata di almeno i due terzi dei voti dei soci. I
	soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novan-
	ta giorni, esercitare il recesso.
	ART. 46
	DISPOSIZIONI MUTUALISTICHE E FINALI
	Le clausole mutualistiche, di cui agli artt. 26, 28 e 44 sono
	inderogabili e devono essere in fatto osservate.
	Ai fini della qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente,
	la Cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui
	all'art.2514 del codice civile relative alla remunerazione del
	capitale dei soci sovventori e dei soci lavoratori, all'indi-
	visibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio re-
	siduo ai fondi mutualistici di cui agli artt. 11 e 12 della
	Legge 31 gennaio 1992, n. 59.
	Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le nor-
	me del Codice Civile e le Leggi speciali sulla cooperazione,
	nonché quelle delle imprese sociali di cui al D.lgs. n. 112
	del 2017, per quanto compatibili e applicabili.

[illegible]